

Domande e Risposte Eco-Schema 5

- 1. L'eco-schema prevede che non vengano effettuate operazioni di sfalcio, trinciatura, sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura. Il DM 660087 del 23/12/22, fissa il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. Questo lasso di tempo vale a prescindere dall'effettivo ciclo di germinazione-completamento fioritura del miscuglio in campo?**

Il divieto vale a prescindere dall'effettivo ciclo di germinazione-completamento della fioritura del miscuglio in campo.

- 2. Poiché il DM 660087 del 23/12/22 fissa il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre, le piante di interesse apistico devono essere presenti in campo già dal primo marzo?**

Non necessariamente, purché la semina sia effettuata in un momento tale da garantire che la germinazione e il completamento della fioritura avvengano entro il lasso di tempo 1° marzo - 30 settembre.

- 3. Il miscuglio si deve necessariamente seminare in un'unica operazione di semina, oppure le specie che costituiscono il miscuglio si possono seminare nel momento giusto dal punto di vista agronomico?**

Si può scegliere il momento giusto dal punto di vista agronomico per la semina considerando che comunque l'eco-schema richiede il mantenimento delle piante di interesse apistico **sotto forma di miscuglio**, tale da far sì che la germinazione e il completamento della fioritura avvengano entro il lasso di tempo 1° marzo - 30 settembre.

- 4. Terminato il periodo di fioritura, dal 1° di ottobre, è possibile effettuare il sovescio di queste colture?**

Dopo il 30 settembre le piante di interesse apistico possono essere interrate.

- 5. L'adesione all'eco-schema 5 prevede un minimo di anni o è possibile aderirvi anche per un solo anno?**



Gli impegni di Eco-5 sono di tipo annuale e pertanto è possibile aderire all'eco-schema anche per un solo anno.

6. L'adesione all'eco-schema 5 è compatibile con la semina su sodo?

L'eco-schema non disciplina la tecnica di semina delle specie botaniche. Pertanto, è possibile seminare con semina su sodo.

7. La tecnica della bulatura con miscuglio di trifogli nei cereali può usufruire dell'eco-schema 5?

La tecnica della bulatura non è contemplata poiché l'eco-schema 5 remunera superfici dedicate con specie a perdere, quindi con scopi non produttivi, che pertanto si configurano come terreni a riposo in cui sono presenti esclusivamente miscugli di interesse apistico di cui all'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22.

8. In riferimento ad "ECO-5 Colture arboree", l'articolo 21 comma 2 lettera d) del DM 660087 del 23/12/22 prevede l'impegno a "non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata". Cosa è da intendersi per tecniche di difesa integrata? È necessario ottenere la certificazione? Come viene effettuato il controllo?

Occorre rispettare quanto previsto nei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata con riferimento alla sezione difesa fitosanitaria, fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (relativamente alla quale deve essere comunque rispettato quanto previsto dal PAN).

Non è richiesta la certificazione. I controlli si baseranno sul registro aziendale delle operazioni colturali.

9. L'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22 non contempla la *Facelia* (*Phacelia tanacetifolia*). Questa essenza è diffusissima nei miscugli già utilizzati dagli agricoltori. Si chiede la motivazione della sua esclusione.

La *Facelia* non è stata inserita nell'elenco dell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22 a seguito di richieste pervenute da diversi soggetti, anche istituzionali e territoriali, i quali hanno evidenziato, come confermato da istituzioni scientifiche, che la specie è potenzialmente dannosa per gli ecosistemi e la biodiversità se utilizzata su larga scala.



10. Posto che l'eco-schema 5 vieta operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo tra il 1° marzo e il 30 settembre, si evidenzia il forte rischio che nei mesi estivi si vada incontro a incendi. Sono previste delle deroghe per ovviare a questo?

Si fa presente che ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", Regioni e Province autonome e altri Enti territoriali già prevedono al riguardo disposizioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, tra cui l'obbligo di realizzazione di fasce antincendio.

LE SUPERFICI

11. Possono accedere ad "ECO-5 Seminativi" anche le superfici a prato permanente, se coltivate con piante di interesse apistico ammesse dall'eco-schema?

No. "ECO-5 Seminativi" si applica alle superfici a seminativo, escludendo pertanto il prato permanente.

12. Le zone boschive possono essere ammesse ad "ECO-5 Colture arboree"? E le coltivazioni arboree permanenti specializzate di tipologia forestale, come ad esempio i pioppeti?

Non è ammesso ai pagamenti del primo pilastro, e quindi degli eco-schemi, il bosco, come definito nella sezione 4.1.8 del Piano strategico della PAC. Inoltre, non sono ammesse all'eco-schema 5 le coltivazioni arboree permanenti specializzate di tipologia forestale.

13. Possono accedere ad "ECO-5 Colture arboree" solo le arboree oppure in generale le colture permanenti? Se sono ammesse le colture permanenti, possono accedere le asparagiaie e/o carciofaie sopra i 4 anni?

Sono ammissibili ad "ECO-5 Colture arboree" solo le arboree. In ogni caso le asparagiaie e carciofaie, in quanto colture pluriennali, non sono incluse nelle colture permanenti (vedasi art. 2, par. 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (UE) 795/2004, come modificato con Reg. (UE) 1522 del 2007).

14. È possibile ammettere ai pagamenti dell'eco-schema 5 anche le tare aziendali se la superficie minima è rispettata?

L'eco-schema 5 si applica sulle superfici con uso del suolo a colture arboree o a seminativo; pertanto, non sono ammesse al pagamento di Eco 5 le tare aziendali.

15. Esiste una soglia massima di superficie da sottoporre ad impegno?



L'eco-schema non prevede alcun limite massimo di superficie oggetto di impegno. Disciplina solo la superficie minima di accesso.

16. Come si possono rispettare i 20 metri di larghezza nelle interfile delle colture arboree?

Come riportato al comma 2 lettera a) dell'art. 21 del DM 660087 del 23/12/22, nelle superfici arboree la larghezza minima di 20 metri comprende la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma.

17. Nel caso di superfici non perfettamente omogenee, il rispetto dei 20 metri di larghezza minima può essere valutato in termini medi? Per esempio, rispetta le condizioni un campo che ha una larghezza di 22 metri nella parte superiore e di 18 metri nella parte inferiore, con una media pertanto di 20 metri?

L'eco-schema 5 prevede che la larghezza minima della superficie sia di 20 metri, ovvero che nel punto più stretto il poligono dedicato all'eco-schema non possa essere largo meno di 20 metri. Pertanto il caso suddetto non rispetta le condizioni previste.

18. È possibile aderire all'eco-schema con più superfici a seminativo all'interno della stessa azienda?

È possibile aderire all'eco-schema anche con superfici dislocate in aree diverse dell'azienda purché siano rispettate le condizioni (dimensione minima, larghezza minima, eventuale fascia di rispetto...) e gli impegni previsti dall'eco-schema.

L'UTILIZZO PRODUTTIVO

19. Alcune colture di interesse apistico da coltivare per beneficiare dell'eco-schema 5 sono leguminose: se sulle superfici dell'eco-schema sono presenti solo miscugli di leguminose è possibile richiedere anche il premio accoppiato previsto per le colture proteiche?

No. Il DM 660087 del 23/12/22, all'art. 21 comma 1, precisa che le piante di interesse apistico **sono a perdere**, mentre l'intervento del Piano Strategico "*PD 06 - CIS(09) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche - Leguminose eccetto soia*", è riferito ad un utilizzo **produttivo** delle colture.

20. Dopo il 30 settembre quali destinazioni possono avere i miscugli di interesse apistico? Possono essere raccolti oppure pascolati?

ECO-5 prevede un pagamento per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico a **perdere**, pertanto, le stesse non possono essere né raccolte né pascolate.



LA COPERTURA E I MISCUGLI

21. L'eco-schema 5 prevede una copertura dedicata con piante di interesse apistico spontanee o seminate. Cosa si intende per copertura spontanea?

Una copertura derivante da crescita spontanea della flora. Si rammenta in ogni caso che può essere ammessa all'eco-schema 5 solo la copertura composta da specie di interesse apistico di cui all'allegato IX del DM 660087 del 23 dicembre 2022.

22. L'eco-schema 5 prevede il mantenimento di una copertura con piante di interesse apistico spontanee o seminate. Nel caso di copertura spontanea cosa deve fare l'agricoltore se oltre alle specie previste dall'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22 sono presenti in campo anche altre specie non inserite nel suddetto allegato?

Nel caso di copertura spontanea, dove siano presenti anche specie NON di interesse apistico, è possibile accedere all'eco-schema 5 intervenendo con il controllo esclusivamente meccanico o manuale delle specie non di interesse apistico, così come previsto dagli impegni dell'eco-schema.

23. Se il miscuglio di interesse apistico è composto da colture pluriennali, è necessario riseminare tutti gli anni per poter continuare ad aderire all'eco-schema 5, oppure si può aderire fino a quando le colture restano in campo?

L'eco-schema ammette il pagamento per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico **spontanee o seminate** (DM 660087 del 23/12/22, art. 21 comma 1), pertanto non obbliga alla semina annuale. In caso di miscuglio di colture pluriennali, si può pertanto aderire all'eco-schema facendo domanda annualmente senza bisogno di risemina, purché si rispettino gli impegni previsti dall'eco-schema.

24. Le specie contenute nel miscuglio da seminare per aderire all'eco-schema 5 devono essere specie indicate nell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22, in prevalenza oppure per la totalità? In altre parole, nel miscuglio possono essere presenti specie diverse da quelle dell'Allegato IX, anche in percentuale minoritaria? Se sì, in quale percentuale?

Nel miscuglio **non** possono essere presenti specie diverse da quelle elencate nell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22.

25. Per miscuglio si intende anche la presenza di 2 sole specie contenute nell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22?



Il Decreto Ministeriale non disciplina il numero minimo di specie con il quale deve essere composto il miscuglio e pertanto, anche la sola presenza di due specie può assolvere al requisito.

26. È possibile mescolare insieme semi provenienti da sacchetti diversi per fare i miscugli?

Sì.

27. Qualora l'azienda biologica richiedente l'eco-schema 5 non trovasse sul mercato miscugli/semi BIO di piante di interesse apistico, potrebbe chiedere la deroga anche per tali colture?

L'azienda biologica può fare richiesta di deroga seguendo le procedure previste dalle norme in vigore.

28. È possibile aderire all'eco-schema con un miscuglio composto da due specie anche se il periodo di fioritura di entrambe termina a luglio?

Sì. L'agricoltore è chiamato a rispettare gli impegni previsti dall'eco-schema, tra i quali assicurare la fioritura nell'ambito del periodo di tempo 1° marzo - 30 settembre.

FASCIA DI RISPETTO

29. Si chiede se la fascia di rispetto rientri nel calcolo della larghezza minima di 20 metri.

No, i 20 metri non includono la fascia di rispetto.

30. La fascia di rispetto deve essere non coltivata? Oppure inerbita? Oppure può essere considerata come fascia di rispetto una fascia coltivata con coltura principale dove si applicano le restrizioni di cui all'art 21, comma 4, punto c) del DM 660087 del 23/12/22?

La fascia di rispetto deve essere lasciata incolta e non inerbita.

31. Nel caso in cui la superficie oggetto dell'eco-schema 5 confini con un bosco, la fascia di rispetto deve comunque essere realizzata?

Poiché la fascia di rispetto è funzionale ad impedire il cosiddetto effetto "trappola" e quindi a fungere da "tampone" a erbicidi e altri prodotti fitosanitari, in caso di adiacenza a bosco, dove è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari, non è necessaria la realizzazione della fascia di rispetto.



CONDIZIONALITÀ

32. Se nel 2023 accedo ad ECO-5, poiché in quest'anno è prevista una deroga all'osservanza della BCAA 8, non sono soggetto a tale norma? Se sì, la superficie oggetto d'impegno per l'eco-schema 5 può coincidere con la superficie non produttiva nel rispetto degli obblighi della BCAA 8?

Chi accede ai pagamenti dell'eco-schema non usufruisce della deroga temporale all'osservanza della BCAA 8, che deve pertanto essere obbligatoriamente rispettata, ma solo sulle superfici pagate dall'eco-schema e non su tutta l'azienda.

Pertanto, in caso di accesso ad *"ECO-5 Seminativi"* in tutta la superficie oggetto di impegno (fatta eccezione per eventuali fasce di rispetto), il mantenimento di piante di interesse apistico non produttive consentirà di ottemperare all'obbligo di osservanza della BCAA 8.

Per gli altri due obblighi della BCAA 8, ovvero (1) mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio eventualmente presenti e (2) non potare siepi e alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli non è prevista deroga.

IMPORTI UNITARI

33. L'importo del pagamento dell'eco-schema può essere suscettibile di variazioni?

Gli importi unitari degli eco-schemi possono subire variazioni in base al volume delle adesioni, per garantire la necessaria flessibilità nell'utilizzazione dei fondi. Nella Tabella "12 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output" della scheda del Piano Strategico riguardante ogni eco-schema si può trovare l'"Importo minimo per l'importo unitario previsto" e l'"importo massimo per l'importo unitario previsto". Per l'eco-schema 5 gli importi in questione sono di seguito riportati.

Importi unitari ECO-5 su superfici con colture arboree (euro/ettaro)

	Importo unitario previsto	Importo minimo per l'importo unitario previsto	Importo massimo per l'importo unitario previsto
ECO-5	250,00	125,00	442,50
ECO-5 ZVN	300,00	150,00	531,00
ECO-5 Zone Natura 2000	300,00	150,00	531,00

Fonte: Piano strategico della Pac

Importi unitari ECO-5 su superfici a seminativo (euro/ettaro)

	Importo unitario previsto	Importo minimo per l'importo unitario previsto	Importo massimo per l'importo unitario previsto
ECO-5	500,00	250,00	659,00
ECO-5 ZVN	600,00	300,00	790,80
ECO-5 Zone Natura 2000	600,00	300,00	790,80

Fonte: Piano strategico della Pac



34. Per accedere al pagamento di ECO-5 è condizione necessaria avere il diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS)?

Una superficie è ammissibile agli eco-schemi se soddisfa i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.

Si devono, quindi, distinguere due casi:

- Pagamenti in forma di supplemento al sostegno di base al reddito in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera a): **ECO-5**

I beneficiari devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile. In tal caso, i pagamenti dei regimi ecologici sono collegati al sostegno di base al reddito per garantire la compatibilità con la Green Box. Tuttavia, l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico.

- Pagamenti basati su compensazione (costi aggiuntivi e perdita di reddito) in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera b): **ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4**

In questo caso percepire il sostegno di base al reddito non è prerequisito per il pagamento per i regimi ecologici, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 7, lettera b).

In ogni caso il beneficiario deve essere un agricoltore attivo (ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5) e la superficie deve essere ammissibile ai pagamenti diretti secondo quanto definito nel Piano strategico (ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5).

35. Il Piano Strategico prevede che il pagamento per l'Eco-schema 5 e quello per l'agricoltura biologica siano cumulabili. Considerato che la superficie con copertura di specie di interesse apistico nell'eco-schema 5 è a perdere, in che modo è possibile cumulare i due interventi?

La cumulabilità tra ECO-5 e SRA29 non sussiste per i seminativi in quanto ECO-5 remunera superfici con specie a perdere, quindi con scopi non produttivi, che si configurano come terreni a riposo, mentre la scheda di SRA29 del PSP prevede che l'intervento in questione non si applichi ai terreni a riposo.

Al contrario, sussiste cumulabilità tra ECO-5 e SRA29 sulle superfici investite a colture arboree, in quanto l'eco-schema remunera gli impegni relativi alla copertura erbacea mentre l'intervento dello Sviluppo Rurale, SRA 29, compensa i maggiori costi e i minori ricavi sostenuti dall'agricoltore per la coltura arborea.



36. Si possono cumulare i pagamenti dell'eco-schema 4 con quelli dell'eco-schema 5, ovviamente sulle superfici a seminativo? Se sì, la superficie occupata da specie di interesse apistico può essere la stessa per i due anni di impegno dell'eco-schema 4 (avvicendamento almeno biennale) oppure deve essere sottoposta ad avvicendamento anch'essa?

Sì. Le superfici a riposo mantenute con una copertura dedicata con piante di interesse apistico ai fini di ECO-5 possono accedere anche ad ECO-4.

Si sottolinea che la possibilità di cumulare i pagamenti di ECO-4 con quelli di ECO-5 vale solo per le superfici a riposo.